

tero movimento cooperativo, valorizzando quelle finalità mutualistiche e sociali riconosciute dalla Costituzione;

2) ad emanare norme che agevolino, tutelino e permettano lo sviluppo di tutte quelle cooperative e imprese sociali, senza fini di speculazione privata, che svolgono un'attività che ha una finalità sociale e quindi di pubblica utilità;

3) a predisporre, nell'ambito della realizzazione della nuova normativa sulle società cooperative, un tavolo di concertazione con le organizzazioni cooperative;

4) ad approntare una disciplina delle società cooperative che non sia in contrasto con la disciplina sulle cooperative bancarie;

5) proporre una normativa che riguardi tutte quelle realtà del terzo settore che hanno una funzione sociale, svolgendo un'attività di pubblica utilità, al fine di promuoverne l'incremento e assicurare, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

9/1137/3. Lupi, Saglia, Paroli.

La Camera,

premesso che lo scopo della legge è anche quello di consentire, a determinate condizioni, la trasformazione delle società cooperative in società lucrative;

ritenuto che debba agevolarsi tale trasformazione, nel rispetto dei principi costituzionali;

impegna il Governo

ad escludere, nei casi di trasformazione, dagli obblighi di cui all'articolo 17, legge 23 dicembre 2000, n. 388, una quota parte del patrimonio non inferiore al capitale minimo per la costituzione della società trasformata nella misura determinata in applicazione dell'articolo 3 comma 2 lettera *b*) e articolo 4 comma 4 lettera *a*) della presente legge.

9/1137/4. Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

considerato che la riforma delle banche popolari e degli istituti bancari della cooperazione bancaria non è ricompresa, in ragione della specificità della relativa disciplina, nella delega al Governo per la riforma della disciplina delle società cooperative di cui all'articolo 5 del disegno di legge;

tenuto conto che il settore sta vivendo una fase di intensa evoluzione che, fermo restando il forte radicamento nelle realtà territoriali di origine, si caratterizza per una significativa crescita dei volumi intermediati e dei prodotti offerti alla clientela;

tenuto conto che ciò nonostante l'attuale assetto normativo impone vincoli e rigidità che ostacolano le prospettive di ulteriore crescita;

tenuto conto che l'attuale assetto normativo costituisce un *unicum* nel panorama europeo delle società quotate;

rilevata la necessità di introdurre elementi di modernizzazione e flessibilità nel comparto delle banche popolari, con particolare riferimento alla possibilità di consentire la trasformazione delle stesse in società per azioni di diritto speciale;

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative onde prevedere la possibilità di trasformazione delle banche popolari quotate nei mercati regolamentati in società per azioni di diritto speciale, consentendo all'autonomia statutaria di fissare limiti al possesso azionario, al voto proporzionale e alle deleghe di voto, all'interno di limiti massimi fissati dal legislatore, e prevedendo altresì maggioranze particolarmente qualificate per le successive modifiche statutarie dei predetti limiti.

9/1137/5. Jannone, Lettieri, Di Luca.

La Camera,

premessò

che con il disegno di legge citato si delega il Governo a riformulare la norma incrinatrice del falso in bilancio;

che i principi fissati nel disegno di legge delineano una disciplina sanzionatoria assai più mite di quella attuale, di cui potrebbero giovare gli imputati nei processi in corso per quel reato;

che il Presidente del Consiglio dei ministri deve rispondere in tre diversi processi dell'accusa di falso in bilancio;

considerato

che la definizione e l'approvazione del decreto delegato che riscrive la norma incriminatrice è atto proprio del Governo;

che in questo modo si verrebbe a realizzare un'oggettiva coincidenza di interessi tra il Presidente delegato e l'imprenditore imputato;

impegna

il Governo e tutti i suoi membri a porre in essere, in sede di approvazione del decreto delegato, tutti gli atti necessari per l'eliminazione di ogni presa di interesse personale nell'esercizio di pubbliche funzioni.

La responsabilità dell'esercizio della funzione di Governo ed il senso di rispetto per le istituzioni pubbliche consiglieranno, ne siamo certi, la condotta qui raccomandata nel rispetto del principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

9/1137/6. Kessler, Bonito, Melandri, Santagata, Burlando, Olivieri, Grandi, Bersani, Carboni, Duca, Panattoni, Visco, Siniscalchi, De Simone, Oliverio, Piglionica, Quartiani, Nigra, Guerzoni, Nieddu, Motta, Mazzarello, Maurandi, Martella, Marone, Ruzzante, Magnolfi, Duilio, Di Serio D'Antona, Tolotti.

La Camera,

premessò che il fenomeno cooperativo non può essere ridotto alla semplice analisi giuridica sul suo vestito normativo, ma per essere compreso deve essere studiato nei suoi aspetti fondanti sociali, economici, etici, mettendo in relazione i suoi principi universali, recepiti anche dall'ACI, e i processi moderni di innovazione economica e finanziaria nazionale e internazionale;

impegna il Governo

a indire e svolgere una conferenza governativa sulla cooperazione al fine di recepire le indicazioni e le osservazioni dei vari soggetti protagonisti del nostro sistema cooperativistico prima di predisporre definitivamente i decreti legislativi conseguenti la delega votata dal Parlamento per la riforma della cooperazione.

9/1137/7. Ruggeri.

La Camera,

premessò che l'articolo 4, comma 8, lettera d), prevede l'introduzione di modelli di amministrazione delle società per azioni mutuati da esperienze straniere, le quali non prevedono la presenza del collegio sindacale, ricordato come a seguito di un emendamento approvato dall'Assemblea, è stato comunque previsto che per tutte le società per azioni, a prescindere dal modello di amministrazione prescelto, siano previste forme di controllo dei conti, avvalendosi di soggetti individuati secondo i criteri di nomina previsti dalla normativa vigente per il collegio sindacale;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie affinché nei controlli da effettuare, sia sulle società quotate che su quelle non quotate, non si disperda il patrimonio di esperienza e di competenza che hanno accumulato le categorie professionali che hanno partecipato all'attività dei collegi sindacali, il

quale patrimonio risulta anzi di estrema importanza in una fase di forte evoluzione della disciplina societaria.

9/1137/8. Leo, Mario Pepe.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario,

impegna il Governo

a procedere a pubbliche audizioni delle associazioni imprenditoriali, delle associazioni di consumatori e degli ordini professionali interessati alla riforma prima della approvazione degli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, relativi alla disciplina delle società.

9/1137/9. Benvenuto, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario,

impegna il Governo

a procedere a pubbliche audizioni dei rappresentanti delle componenti della magistratura, nonché delle associazioni degli investitori istituzionali, delle associazioni dei consumatori e degli ordini professionali interessati, prima della approvazione degli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, relativi alla disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali.

9/1137/10. Finocchiaro, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),

impegna il Governo

ad impostare prioritariamente la riforma in direzione della promozione dell'accesso delle imprese ai mercati nazionali ed internazionali dei capitali, eliminando in particolare ogni eventuale effetto di disincentivo, esplicito o implicito, insito nella graduazione del trattamento degli illeciti penali.

9/1137/11. Agostini, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e),

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie affinché, pur nell'assenza di vincoli automatici, l'adozione dei modelli societari rispettivamente della società a responsabilità limitata e della società per azioni risulti tendenzialmente parametrata su criteri dimensionali e di minore o maggiore ampiezza della base sociale.

9/1137/12. Abbondanzieri, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h),

impegna il Governo

ad introdurre nell'ordinamento societario, in coerenza con gli indirizzi comunitari, le

nozioni di controllo solitario e di controllo congiunto.

9/1137/**13.** Adduce, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*),

impegna il Governo

a coordinare le numerose e discordanti nozioni di controllo societario attualmente presenti nelle leggi speciali con quelle che verranno emanate in via generale.

9/1137/**14.** Albonetti, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), prima parte,

impegna il Governo

a limitare le indicazioni obbligatorie dell'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata alla sola denominazione, sede, nominativo dei soci, oggetto sociale, ammontare del capitale sottoscritto e versato e nominativo dei soggetti che amministrano e rappresentano la società.

9/1137/**15.** Angioni, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), seconda parte,

impegna il Governo

a determinare l'ammontare minimo del capitale delle società a responsabilità limitata in misura non superiore ad un decimo di quello previsto per le società per azioni in attuazione del successivo articolo 3, comma 1, lettera *d*).

9/1137/**16.** Amici, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *d*),

impegna il Governo

ad eliminare in ogni caso la necessità della nomina, da parte dell'autorità giudiziaria, di un esperto estimatore dei conferimenti dei soci delle società a responsabilità limitata.

9/1137/**17.** Bandoli, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *f*),

impegna il Governo

a prevedere che l'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata possa introdurre clausole che consentano alla società o ai soci, entro un determinato periodo e al valore determinato da un perito nominato dai soci e dagli eredi del socio defunto ovvero, in mancanza di

accordo, dal presidente del tribunale, di acquistare le quote cadute in successione.

9/1137/**18**. Barbieri, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *f*),

impegna il Governo

a consentire agli statuti delle società a responsabilità limitata la libera determinazione delle cause di recesso, disciplinando le modalità di liquidazione della quota, anche attraverso una perizia indipendente, assicurando in ogni caso idonee garanzie per i creditori sociali.

9/1137/**19**. Battaglia, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *e*),

impegna il Governo

a consentire alle società a responsabilità limitata l'organizzazione mediante due organi distinti, uno assembleare e l'altro amministrativo, semplificandone il funzionamento.

9/1137/**20**. Bellini, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *e*),

impegna il Governo

a riconoscere alle società a responsabilità limitata l'autonomia statutaria riguardo alle strutture amministrative nel rispetto comunque del principio di pubblicità delle cariche amministrative e dei poteri di rappresentanza, ferma restando la responsabilità, nei confronti dei creditori sociali e dei terzi, di quanti hanno agito nei casi previsti dagli articoli 2394 e 2395 del codice civile.

9/1137/**21**. Bersani, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *e*),

impegna il Governo

a riconoscere alle società a responsabilità limitata l'autonomia statutaria riguardo alla tutela degli interessi dei soci ampliando comunque gli strumenti di informazione e di acquisizione di notizie sull'andamento della gestione da parte dei soci stessi.

9/1137/**22**. Bettini, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *e*),

impegna il Governo

a riconoscere alle società a responsabilità limitata l'autonomia statutaria riguardo alla tutela degli interessi dei soci prevenendo comunque la possibilità che, tramite ricorso all'autorità giudiziaria e in presenza di situazioni di pregiudizio o di

insanabile conflitto nella compagine sociale, il socio possa richiedere la liquidazione della quota in base alla valutazione di un perito nominato dal presidente del tribunale.

9/1137/**23**. Bielli, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e),

impegna il Governo

a riconoscere alle società a responsabilità limitata l'autonomia statutaria riguardo alla tutela degli interessi dei soci consentendo comunque ad una minoranza qualificata di essi l'esercizio dell'azione di responsabilità.

9/1137/**24**. Bogi, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera i),

impegna il Governo

ad introdurre norme inderogabili per il rafforzamento della tutela dei creditori delle società a responsabilità limitata in caso di dissesto.

9/1137/**25**. Bolognesi, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al combinato disposto dei criteri direttivi di cui all'articolo 4, comma 1, 2 e 6, lettera d),

impegna il Governo

ad equiparare al ricorso delle società per azioni al mercato del capitale di rischio l'emissione di obbligazioni, nel caso di rimozione, dei limiti alla emissione di queste ultime.

9/1137/**26**. Bonito, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 2;

impegna il Governo

a determinare la quota complessiva del capitale sociale delle società per azioni atta a consentire l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità in misura comunque non superiore a quella stabilita dall'articolo 129 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

9/1137/**27**. Borrelli, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 3),

impegna il Governo

a determinare i *quorum* per le assemblee straordinarie delle società per azioni in misura comunque non superiore a quella

stabilita dall'articolo 126 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

9/1137/**28**. Bova, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a*), numero 4),

impegna il Governo

a determinare le modalità per l'attivazione da parte dei sindaci delle società per azioni della denuncia al tribunale di gravi irregolarità in aderenza all'articolo 152 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

9/1137/**29**. Buffo, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *a*),

impegna il Governo

ad aumentare l'importo minimo del capitale delle società per azioni in misura comunque non superiore ad un euro.

9/1137/**30**. Buglio, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *a*),

impegna il Governo

ad aumentare l'importo minimo del capitale delle società per azioni in misura comunque non superiore a lire centomila.

9/1137/**31**. Burlando, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *a*),

impegna il Governo

ad aumentare l'importo minimo del capitale delle società per azioni in misura comunque non superiore a lire un milione.

9/1137/**32**. Cabras, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 5,

impegna il Governo a:

a) ampliare il novero dei beni conferibili alle società per azioni, riservando la stima dei conferimenti in natura ad esperti, che possano essere persone fisiche, società di persone o persone giuridiche, designati dall'autorità giudiziaria o scelti dai soci nell'ambito di elenchi autorizzati dalla medesima autorità ai quali si applichino le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile;

b) ad avvalersi della facoltà concessa dall'articolo 10, paragrafo 4, della seconda direttiva in materia di società 77/91/CEE del consiglio, del 13 dicembre 1976.

9/1137/**33**. Caldarola, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 6, lettera c),

impegna il Governo

a rendere possibile l'emissione da parte delle società per azioni di azioni riscattabili, nei limiti e alle condizioni previsti dall'articolo 39, della seconda direttiva in materia di società 77/91/CEE del consiglio, del 13 dicembre 1976, nonché l'emissione di strumenti finanziari partecipativi o non partecipativi, anche con caratteristiche differenti da quelle che la disciplina vigente attribuisce ad azioni e obbligazioni.

9/1137/**34**. Calzolaio, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 6, lettere c) e d),

impegna il Governo a:

a) ridurre per le società per azioni i vincoli alla emissione di strumenti finanziari, rispetto al capitale o al patrimonio o ad analoghi indicatori, anche ove previsti da leggi speciali o da disposizioni di attuazione delle stesse;

b) a rimuovere i limiti quantitativi di emissioni per le società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di paesi membri dell'Unione europea o che quotano in tali mercati detti strumenti finanziari.

9/1137/**35**. Capitelli, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 6, lettera d),

impegna il Governo

a riservare all'organo amministrativo delle società per azioni, in mancanza di diversa indicazione statutaria, la competenza a deliberare in materia di emissione di obbligazioni e di altri strumenti finanziari non partecipativi.

9/1137/**36**. Carboni, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 7, lettera a),

impegna il Governo

a consentire in particolare forme di pubblicità dell'avviso di convocazione dell'assemblea delle società per azioni alternative alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

9/1137/**37**. Carli, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 7, lettera a),

impegna il Governo

a ridurre il termine attualmente vigente per il deposito delle azioni preventivo all'assemblea delle società per azioni.

9/1137/**38**. Cazzaro, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 7, lettera a),

impegna il Governo

a prevedere la possibilità che gli statuti delle società per azioni disciplinino il voto per corrispondenza e consentano lo scrutinio segreto per tutte o per alcune deliberazioni assembleari, introducendo gli adeguamenti necessari alla disciplina delle impugnazioni e del diritto di recesso.

9/1137/**39**. Cennamo, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 7, lettera a),

impegna il Governo

ad estendere la disciplina della sollecitazione e della raccolta delle deleghe di voto, prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a tutte le società per azioni con più di duecento soci, consentendo, anche per le società con azioni quotate, la sollecitazione a qualsiasi socio ed eliminando l'obbligo di avvalersi di un intermediario.

9/1137/**40**. Coluccini, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 7, lettera a),

impegna il Governo

a disciplinare nelle società per azioni le modalità di esercizio di voto in via telematica.

9/1137/**41**. Fluvi, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 7, lettera a),

impegna il Governo

a disciplinare la figura del presidente dell'assemblea delle società per azioni, con riferimento all'adempimento dei doveri connessi alla sua funzione e alla responsabilità verso la società e verso i singoli soci per i danni derivati dall'inosservanza di tali doveri.

9/1137/**42**. Galeazzi, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 7, lettera b),

impegna il Governo

a disciplinare il conflitto di interessi del socio delle società per azioni vietando l'esercizio del voto nelle deliberazioni in cui è interessato, consentendo al presidente dell'assemblea di escluderlo dal voto.

9/1137/**43**. Grandi, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 8, lettera *d*), numero 2).

impegna il Governo

a consentire espressamente che gli statuti delle società per azioni che hanno scelto tale modello di amministrazione possano prevedere che una quota, non superiore alla metà dei membri del consiglio di sorveglianza, non computandosi tra questi il presidente, sia eletta dai lavoratori, nel rispetto delle regole che il Governo stesso detterà al fine di assicurare in particolare il rispetto del metodo democratico nella scelta dei rappresentanti dei lavoratori, fermo restando che in ogni caso la nomina del presidente del consiglio di sorveglianza sia di competenza dell'assemblea.

9/1137/**44**. Nicola Rossi, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 8, lettera *a*),

impegna il Governo

a consentire che le riunioni degli organi delle società per azioni si svolgano anche in videoconferenza o con l'utilizzo di tecniche analoghe.

9/1137/**45**. Tolotti, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 8,

impegna il Governo a:

a) disciplinare nelle società per azioni le situazioni di potenziale conflitto di

interessi dei singoli componenti degli organi di gestione, amministrazione e controllo, garantendo un'adeguata informazione degli organi competenti a deliberare e assicurando un'informazione periodica dei soci sulle operazioni effettuate;

b) prevedere che le operazioni debbano essere deliberate dal consiglio di amministrazione o di gestione, anche quando rientranti nelle competenze degli organi delegati, con l'astensione dei componenti interessati;

c) stabilire che il presidente del consiglio di amministrazione o di gestione debba escludere dal voto l'amministratore interessato e che in caso di amministratore unico, salvo che gli statuti dispongano diversamente, sia richiesta la preventiva autorizzazione dell'assemblea, da richiedersi altresì anche in caso di amministrazione pluripersonale per le operazioni, da individuarsi, in potenziale conflitto di interessi di ammontare particolarmente significativo.

9/1137/**46**. Cordoni, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 8, lettera *b*),

impegna il Governo

a disciplinare la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e di gestione delle società per azioni, distinguendo tra gli amministratori o consiglieri investiti di particolari cariche e quelli privi di deleghe ed equiparando agli amministratori nominati in conformità della legge e dello statuto gli amministratori di fatto.

9/1137/**47**. Crisci, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 8, lettera *b*),

impegna il Governo

a prevedere nelle società per azioni in caso di inadempimento dei doveri inerenti alle operazioni in conflitto di interessi, l'inversione dell'onere della prova del nesso causale tra inadempimento e danno, nonché l'obbligo per l'amministratore di riversare alla società ogni profitto realizzato, direttamente o indirettamente, mediante l'operazione interessata.

9/1137/**48**. Crucianelli, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 8, lettera *b*),

impegna il Governo

a consentire, salvi i necessari adattamenti della disciplina, la scelta statutaria di nominare, quali amministratori o componenti dell'organo di gestione delle società per azioni, persone giuridiche.

9/1137/**49**. D'Alema, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 9, lettera *d*),

impegna il Governo

a prevedere il diritto di recesso dei soci delle società per azioni dissenzienti da deliberazioni di modifica dello statuto, con le quali siano introdotti o soppressi limiti alla circolazione delle azioni.

9/1137/**50**. Dameri, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 9, lettera *c*),

impegna il Governo a:

a) prevedere in ogni caso che le società per azioni possano deliberare, con le medesime maggioranze, previste per gli aumenti di capitale, riduzioni del capitale, nel rispetto delle disposizioni di tutela dei creditori previste dalla normativa comunitaria, a condizione che gli amministratori mettano a disposizione degli azionisti prima dell'assemblea una relazione indicando le finalità dell'operazione, l'interesse della società che la giustifica e i criteri in base ai quali è stato stabilito il prezzo del rimborso e che l'iscrizione della delibera nel registro delle imprese sia preceduta dalla verifica dell'avvenuto adempimento delle condizioni richieste soltanto se la riduzione del capitale sia superiore ad un terzo e ne facciano richiesta tanti soci assenti o dissenzienti che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale;

b) stabilire che, in materia di riduzione di capitale per perdite, non siano previste norme a tutela dei terzi e dei creditori più severe rispetto a quelle previste dalla seconda direttiva comunitaria in materia di società e che inoltre, in caso di riduzione del capitale al di sotto del limite legale, salvo lo scioglimento della società se questa è insolvente, siano previsti un rafforzamento degli obblighi di

informazione della società ed altre forme di tutela dei creditori sociali, tenuto anche conto delle eventuali esigenze di continuità dell'impresa sociale.

9/1137/**51**. D'Antona, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*),

impegna il Governo

ad interpretare il criterio direttivo stesso nel senso della insensibilità dei criteri di formazione del bilancio rispetto alla determinazione del reddito imponibile e della conseguente modifica delle norme vigenti di natura tributaria che subordinano il godimento di un determinato regime fiscale alla previa imputazione dell'operazione al bilancio, nonché della rilevazione in bilancio delle imposte differite o anticipate.

9/1137/**52**. De Brasi, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento ai criteri direttivi di cui all'articolo 7, comma 1,

impegna il Governo

ad assimilare alle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione quelle derivanti dallo scambio di partecipazioni di controllo, disciplinandole coerentemente.

9/1137/**53**. De Luca, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento ai criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1,

impegna il Governo

a confermare espressamente il principio di parità di trattamento dei creditori sociali, salve le legittime cause di prelazione.

9/1137/**54**. De Simone, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *c*),

impegna il Governo

ad includere fra le forme di pubblicità dell'appartenenza ai gruppi societari l'utilizzo di strumenti informatici, facendo in ogni caso salve le disposizioni vigenti in materia di trasparenza degli assetti proprietari delle società con azioni quotate.

9/1137/**55**. Diana, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento ai criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere *a*) e *d*),

impegna il Governo

a consentire alle società di capitali che non fanno appello al pubblico risparmio, fatto salvo per i soci assenti o dissenzienti il diritto di recedere o di vendere al socio di maggioranza le proprie quote o azioni,

di assoggettarsi, con deliberazione dell'assemblea straordinaria al dominio di una impresa controllante.

9/1137/**56**. Duca, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a),

impegna il Governo

a consentire che gli statuti delle società dominate dispongano l'inapplicabilità della disciplina delle operazioni interessate e di quelle del conflitto di interessi del socio in assemblea, salva l'inderogabilità delle disposizioni vigenti in materia di informazioni sulle operazioni intragruppo.

9/1137/**57**. Fassino, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a),

impegna il Governo

a prevedere che gli amministratori delle società dominate debbano eseguire le direttive dell'impresa controllante, anche se pregiudizievoli, e siano esentati da responsabilità per il pregiudizio subito dalla società dominata.

9/1137/**58**. Filippeschi, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a),

impegna il Governo

a prevedere adeguati strumenti di tutela delle minoranze per la determinazione di un equo indennizzo per il caso in cui, al termine dell'esercizio, la società dominante risulti aver subito un pregiudizio, al netto dei vantaggi derivanti da operazioni intragruppo, dall'esecuzione di direttive dell'impresa dominante.

9/1137/**59**. Folena, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a),

impegna il Governo

a disciplinare nei gruppi la responsabilità dell'impresa dominante e dei suoi amministratori o consiglieri di gestione verso i creditori sociali delle società dominate, qualora l'insufficienza del patrimonio di queste ultime al soddisfacimento dei crediti sia stata cagionata dalle direttive impartite dall'impresa dominante.

9/1137/**60**. Franci, Agostini.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DE-
CRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2001, N. 286, RECANTE DIFFE-
RIMENTO DI TERMINI IN MATERIA DI SMALTIMENTO DI
RIFIUTI (1334)**

(A.C. 1334 - Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 luglio 2001, n. 286, recante differimento di termini in materia di smaltimento di rifiuti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, è differito fino all'adozione delle norme tecniche previste dai medesimi articoli e dall'articolo 18, comma 2, lettere a) e l), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti in discarica, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il termine di cui al comma 6-ter dell'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto dall'articolo 10, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è differito al 31 ottobre 2001.

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 1334 - Sezione 2)

EMENDAMENTI RIFERITI
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fino al recepimento della direttiva 99/31/CE è consentito smaltire in discarica:

a) i rifiuti urbani, ad esclusione dei beni durevoli di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e degli pneumatici usati (codice 16-01-03);

b) i rifiuti inerti così come individuati dalla direttiva 99/31/CE, articolo 2, lettera e);

c) i rifiuti derivanti da attività di trattamento e recupero rifiuti di cui all'allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, punti D2, D8, D9, D10 e D11 e all'allegato C del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997, punti da R1 a R9 e R11, o da attività di selezione dei rifiuti, nonché quelli provenienti dalle attività di bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto;

d) rifiuti speciali non pericolosi con codice CER: 01 (Rifiuti derivanti dalla prospezione, estrazione, trattamento e ulteriore lavorazione di minerali e materiali di cava), 06 (Rifiuti da processi chimici inorganici), 10 (Rifiuti inorganici provenienti da processi termici), 19 (Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industria dell'acqua) e in ogni caso i fanghi prodotti, individuati con codici diversi, da impianti di depurazione acque reflue, da potabilizzazione e trattamento acque e da trattamento fumi.

1. 1. Vianello, Abbondanzieri, Mariani, Zunino, Vigni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il differimento del termine di cui al comma 1 non si applica allo smaltimento in discarica dei beni durevoli di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e degli pneumatici usati (codice 16-01-03), ad esclusione degli scarti derivanti dal trattamento dei medesimi rifiuti.

1. 2. Patarino.

(A.C. 1334 – Sezione 3)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 16 luglio 2001, n. 286, differisce il termine iniziale per lo

smaltimento in discarica dei rifiuti fino all'adozione delle norme tecniche previste dal decreto legislativo 15 febbraio 1997, n. 22, e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 286;

l'articolo 12 della legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000), prevede il recepimento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge, della direttiva 1999/31/CE, che interviene nel settore relativo alla disciplina delle discariche di rifiuti;

è necessario definire una specifica disciplina per lo smaltimento in discarica dei rifiuti sanitari, attualmente disciplinati dall'articolo 45 del decreto legislativo n. 22 del 1997;

impegna il Governo

ad assumere ogni possibile iniziativa affinché, nella definizione dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 1999/31/CE, sia consentito lo smaltimento in discarica controllata dei rifiuti sanitari sterilizzati, assimilati agli urbani, mediante trattamento nel luogo di produzione.

9/1334/1. Mario Pepe.

La Camera,

premessi che:

la legge regionale della Basilicata n. 59 del 1995 vieta lo smaltimento nell'ambito del proprio territorio di rifiuti provenienti da altre regioni;

in Basilicata è presente il termostruttore Fenice del gruppo Fiat presso l'area industriale di San Nicola di Melfi (Potenza);

il TAR Basilicata, in data 27 luglio scorso, ha stabilito che presso il termost-

struttore Fenice possono essere smaltiti rifiuti provenienti da altre regioni italiane, decidendo così di accogliere il ricorso formulato dalla Fenice nei confronti di un'ordinanza, in esecuzione della legge regionale, del Presidente della provincia di Potenza dopo la verifica in base alla quale era stato accertato che a Melfi si smaltivano rifiuti pericolosi;

la recente vicenda dei vagoni contenenti rifiuti pericolosi sequestrati presso le stazioni ferroviarie di Foggia, Melfi ed Ancona evidenzia il rischio di traffici illeciti di rifiuti con grave rischio per la salute dei cittadini,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure previste per evitare che sulla rete ferroviaria e sulle altre vie di comunicazione possano circolare liberamente rifiuti pericolosi dalla ignota provenienza e ad evitare che si verifichi una confusione di attribuzioni di competenze sulla materia tra organi istituzionali in contrasto con la legislazione maggiormente restrittiva.

9/1334/2. Molinari, Lettieri.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, recante conversione in legge del decreto-legge n. 16 luglio 2001, n. 286, adottato al fine di differire l'operatività del divieto di smaltimento in discarica in attesa dell'emanazione delle norme tecniche di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

il decreto legislativo in questione risulta nel Mezzogiorno d'Italia e, segnatamente in Campania, largamente e profondamente inattuato in ogni sua parte;

l'articolo 22, comma 9, del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997 attribuisce al Ministro dell'ambiente, in caso di mancata realizzazione degli inter-

venti da parte delle competenti autorità, la facoltà di esercitare i poteri sostitutivi;

con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2425 del 18 marzo 1996, è stato conferito al Presidente della Regione Campania l'incarico di Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti;

in Campania lo smaltimento dei rifiuti versa in una situazione altamente drammatica, dovuta al ritardo pesante nell'attuazione delle procedure per la cosiddetta « gestione integrata dei rifiuti »;

tale situazione ha portato all'applicazione indiscriminata dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che, in situazioni di emergenza, autorizza depositi temporanei di rifiuti ovunque disseminati (discariche a cielo aperto autorizzate) con gravissimo pregiudizio dell'igiene pubblica e privata e delle attività turistico-balneari in atto;

la soluzione alternativa ai depositi temporanei individuata dal Commissario del Governo è stata quella del parziale smaltimento dei rifiuti in altre regioni o paesi (Emilia Romagna; Germania, ecc.), con gravissimo pregiudizio economico e finanziario;

impegna il Governo

ad assumere idonee iniziative atte a rimuovere le cause che hanno determinato inadeguatezza e fallimenti nell'attuale gestione;

a non consentire, per il futuro, ampliamenti e aperture di nuove discariche;

a ricorrere, quale *extrema ratio*, all'esercizio dei poteri sostitutivi ex articolo 22, comma 9, del decreto legislativo n. 22 del 1997.

9/1334/3. Brusco, Sanza, Armani, Mazzoni, Anna Maria Leone, Dorina Bianchi, Cozzi, Mereu, Emerenzio Barbieri, Tucci, Foti, Mario Pepe.